CONTRATTO DI AFFITTO

**(Ex Art. 45 – Legge 203/82)**

Alla stipulazione ed alla conclusione del presente accordo ai sensi dell’art. 45 della Legge 203/82, partecipano il …………………., rappresentante della Confagricoltura di Macerata e la Sig. …………………………. rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata i quali si danno atto di essere intervenuti nel corso della trattativa e di poter sottoscrivere il detto accordo in quanto sono contemplati, rappresentati e tutelati gli interessi delle categorie economiche dei proprietari affittanti e dei concessionari affittuari, in conformità alle funzioni rappresentative che i sopracitati Sindacati assolvono.

Il **COMUNE DI CAMERINO** con sede provvisoria a Camerino, in Via le Mosse n. 19/21 con C.F.**00276830437** e P. IVA **00139900435**, rappresentato dal Dott. **BARBONI GIULIANO**, responsabile del settore bilancio e programmazione, nato a Camerino il 17/07/1961 e ivi residente in Loc. Torrone n. 21, C.F. BRBGLN61L17B474A, proprietario di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Camerino, Loc. Vallicelle e censito al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio n. 75 Particelle n. 478-496 per una superficie complessiva di Ha 03.99.90 avente Reddito Domenicale di € 127,31 e Reddito agrario € 209,86

Cede

il sopradescritto terreno in affitto alla Sig. **MISICI MARIO** nato a Camerino il 28/04/1950 e residente a Camerino in Loc. Arcofiato n. 8, Codice Fiscale **MSCMRA50D28B474Y**, che accetta ai seguenti patti e condizioni:

1. In deroga all’art 1 della Legge 203/82 la durata dell’affitto è di anni 1 (uno) a decorrere dal 11/11/2020 e comunque alla data del 10/11/2021 il contratto sarà risolto senza disdetta delle parti.

Nell’annata agraria 2020/2021 il terreno sarà restituito alla proprietà secondo le consuetudini locali.

1. le parti convengono che il canone di affitto sia fissato in € 1.050,00 (MILLECINQUANTA/00) da corrispondersi in una unica soluzione da versarsi al momento della stipula. Detto canone resterà invariato per l'intera durata del contratto.
2. L’affittuario si impegna a mantenere le iniziali condizioni di fertilità con il limite del rispetto della destinazione economica della cosa e dell’ordine colturale.
3. Con la stipula del presente accordo l’affittuario è autorizzato dalla proprietà ad eseguire migliorie colturali, previa relativa comunicazione, che più riterrà opportune e che apportino un aumento del beneficio agrario entro la durata stabilita dal presente accordo.

Per questo motivo si conviene che alla prefissata scadenza del 10/11/2021 l’affittuario nulla avrà a pretendere dalla proprietà sia in termini di costo delle opere eseguite, sia di incremento di valore attribuito al fondo.

1. I contributi previdenziali agricoli ed eventuali altri contributi relativi alla mano d’opera assunta per la conduzione dell’azienda saranno a totale carico dell’affittuario.
2. Durante il contratto l’eventuale vendita anche parziale del terreno non risolve il contratto stesso, il conduttore non potrà subaffittare né totalmente né parzialmente il terreno locato, né cederlo a qualunque titolo, pena la rescissione dal contratto.

Fatto, letto e liberamente sottoscritto.

Camerino, li ……………..

 LA PROPRIETA’ L’AFFITTUARIO

…………………………………………… …………………………………………..

I sottoscritti ………………………………. nella loro qualità sopraddetta di rappresentanti delle rispettive Organizzazioni Sindacali, avendo trovato le parti nell’accordo come stipulato, un adeguato equilibrio economico, e ritenendo che gli interessi dell’affittante e dell’affittuario siano stati adeguatamente tutelati appongono la loro firma al presente atto ai sensi dell’art. 45 della Legge 203 del 3 Maggio 1982.

 Confagricoltura Macerata Confederazione Italiana Agricoltori CIA di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata